

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE

Tra

il soggetto promotore

l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, cod. fiscale n. 81006500607, con sede legale in Cassino, Viale dell'Università – Rettorato – Campus Universitario – loc. Folcara, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Professor Ciro Attaianese, nato a Napoli il 5 marzo 1959

e il soggetto ospitante

l'Istituto Italiano di Studi Germanici, cod. fiscale 80429910583, con sede in Roma, via Calandrelli 25, rappresentata dal Professor Giorgio Manacorda, nato a Roma, l'8 agosto 1941, in qualità di presidente *ad interim*

PREMESSO

che l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per effetto dell'art.18 della Legge 196/97 e dell'art.2 del DM 142/98 è soggetto promotore di tirocini formativi e di orientamento (da ora, tirocinio)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il tirocinio è un'attività formativa¹ non retribuita, prevista all'interno di un formale percorso di istruzione,² organizzata, sulla base delle norme richiamate in premessa, al fine dell'acquisizione di competenze curriculari da parte degli studenti.

Il tirocinio

- si attiva ai sensi della lettera f), co, 1 art.10 del DM 509/99 e del comma 9, art.3 del DM 270/04;

1. Art.10, co.5 lettera e) del DM 270/04.

2. Cfr. "Linee guida in materia di tirocini" Conferenza Stato Regioni del 18.12.2012

- si svolge presso una struttura esterna all'Ateneo (soggetto ospitante) e nell'ambito delle modalità indicate nel "Regolamento didattico" del Corso di studi a cui è iscritto lo studente impegnato nell'attività di tirocinio;
- non ricade nella regolamentazione regionale introdotta con le disposizioni della legge 92/12.

Art. 2

Il soggetto promotore

- predispone il format del progetto formativo ai sensi dell'art.4, co. 2 del DM 142/98;
- adempie alle disposizioni introdotte dall'art.3 del DM 142/98 in merito all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- designa il tutor didattico incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- sottopone al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
 1. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso la struttura ospitante,
 2. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza,
 3. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazione verso terzi,
 4. produrre gli elaborati eventualmente utili per l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 3

Il soggetto ospitante

- verifica che il numero dei tirocinanti non ecceda la soglia numerica consentita

dalla legge³;

- designa il tutor incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- consente al tirocinante il coinvolgimento nelle fasi di lavoro, al fine di poter conferire al tirocinio un'effettiva valenza formativa;
- segnala tempestivamente all'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale* qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante, nonché ogni sua imprevista interruzione;
- rilascia al tirocinante un'attestazione dello svolgimento del tirocinio.

Art. 4

I contenuti, i tempi, le modalità di realizzazione del tirocinio e gli estremi delle polizze assicurative di cui all'art.2 sono indicati nel progetto formativo e di orientamento che viene redatto e sottoscritto dal tirocinante, dal tutor didattico e dal tutor aziendale.

Le coperture assicurative si danno per estese anche alle attività eventualmente prestate dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha una durata annuale e viene rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 6

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto

³. Art.1 del DM 142/98.

promotore.

Art. 7

Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 co. 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alle disposizioni di seguito richiamate e, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, alle vigenti normative nazionali.

Cassino, _____

per l'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
Il Rettore
(prof. **Ciro ATTAIANESE**)

per l'Istituto Italiano di Studi Germanici
Il Presidente *ad interim*
(Prof. **Giorgio MANACORDA**)
